



COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26/04/2023

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'anno duemilaventitre, addì ventisei, del mese di Aprile alle ore 09:00, nella SALA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
AVANTAGGIATO VALENTINA	SI
TURCO MATTEO	SI
DE GIORGI ELISA	SI
CASARANO CLAUDIA	SI
SCHIRINZI MARIA CRISTINA	SI
GAETANI GIUSEPPE	SI
BAVIA SIMONE DIEGO	SI
COLAZZO COSIMO	SI
STOMEIO IVAN	SI
SICURO ANTONIO MARIA	SI
MONTINARO LUIGI	--

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GAETANI ELEONORA, PALMA ANTONIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. SIGNORE MARCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente SCHIRINZI MARIA CRISTINA, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere Diego Bavia, che riferisce la decisione dell'Amministrazione Comunale di mantenere invariata la pressione tributaria a carico dei cittadini con la conferma per l'anno 2023 delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già previste per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al co. 748 che *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
- al co. 749 che *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
- al co. 750, che *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- al co. 751, che *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;*
- al co. 752, che *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- al co. 753, che *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- al co. 754, che *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

VISTO l'art. 1, co. 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui all'art. 1, co. 756 e co. 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO CHE, con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo.

RILEVATO CHE ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11 giugno 2020.

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 28 aprile 2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021, come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,40 %;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale esenti;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esenti;
- terreni agricoli esenti;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,82 %;
- viene confermata nella misura dello 0,76 per cento per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, classificati nelle categorie catastali D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10 (come in calce elencati), relativamente ai nuovi insediamenti e per la durata di anni 5;
- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753..... 0,82 %;
- per la categoria catastale A/10, C1, C3, C4, l'aliquota viene determinata nella misura dello 0,40 per cento relativamente ai nuovi insediamenti e per la durata di anni 5.

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria.

VISTI:

- a) l'art. 174 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;*
- c) l'art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, co. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla Imposta Unica Comunale.

VISTA la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante il *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 – Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, co. 775 ha disposto che: *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile.

CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI CONFERMARE le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023, come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,40 %;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale esenti;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esenti;
- terreni agricoli esenti;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,82 %;
- viene confermata nella misura dello 0,76 per cento per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, classificati nelle categorie catastali D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10 (come in calce elencati), relativamente ai nuovi insediamenti e per la durata di anni 5;
- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753..... 0,82 %;
- per la categoria catastale A/10, C1, C3, C4, l'aliquota viene determinata nella misura dello 0,40 per cento relativamente ai nuovi insediamenti e per la durata di anni 5.

3. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, co. 767, della della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

CATEGORIE CATASTALI

A/10 - Uffici e studi privati

C/1 - Negozi e botteghe

C/3 - Laboratori per arti e mestieri

C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)

D/1 - Opifici

D/2 - Alberghi e pensioni (con fine di lucro)

D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)

D/4 - Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)

D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 299 del 30/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio IANNONE GIUSEPPE in data 21/04/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 299 del 30/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio IANNONE GIUSEPPE in data 21/04/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

SCHIRINZI MARIA CRISTINA

Il Segretario Generale

Dott. SIGNORE MARCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 527

Il 12/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 15 del 26/04/2023 con oggetto: **Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. SIGNORE MARCO il 12/05/2023.